

Brescia, lì 04.09.2017

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto:

**PROROGA COMUNICAZIONE SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2017
(RESTA FERMO AL 18 SETTEMBRE IL TERMINE PER L'INVIO DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI
IVA DEL SECONDO TRIMESTRE)**

NOVITA' MODELLO

Con la presente si comunica che il termine per l'invio dell'**elenco clienti fornitori – c.d. spesometro 1° semestre 2017** è stata prorogata al 28 settembre 2017, si prega di far pervenire in Studio i file **entro lunedì 18 Settembre** per poter adempiere correttamente alle fasi di import, controllo e spedizione.

L'indicazione è arrivata ieri dal **ministero dell'Economia** con il **comunicato 147** che ha precisato che il **Dpcm è in attesa** di pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

NMB:

Resta ferma a sabato 16 settembre (che slitta a lunedì 18 settembre) il termine per l'invio dei dati delle liquidazioni Iva del secondo trimestre.

Si riassume di seguito la disciplina relativa allo Spesometro 2017 alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Come noto, con la sostituzione **dell'art. 21 DL 78/2010**, è stato introdotto l'obbligo di invio telematico:

- **dei dati delle fatture emesse**, incluse le **note di variazione**
- **dei dati delle fatture ricevute e registrate** nel trimestre di riferimento, ivi incluse le **note di variazione** e le **bollette doganali**

nel trimestre di riferimento (cd. "spesometro trimestrale").

AMBITO OGGETTIVO – SOGGETTI ESONERATI

Sono tenuti al cd. “spesometro trimestrale” tutti i soggetti passivi IVA, **fatta eccezione** per i seguenti soggetti:

SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE	
ESONERO TOTALE	<p>1) contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge)</p> <p>2) produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all'art. 9 Dpr 601/73</p> <p>N.B.: in assenza di esonero da spesometro, sorge l'obbligo di trasmettere le sole operazioni attive, documentate dalle autofatture emesse dagli acquirenti (CM 1/2017), di cui una copia consegnata all'agricoltore esonerato</p> <p>3) contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)</p>
ESONERO PARZIALE	<p>4) enti non commerciali (pubblici o privati): l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riguarda quelle afferenti l'attività commerciale in relazione a soggetti che non hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 (infatti la CM 1/2017 richiede l'invio dei dati annotati sui Registri Iva e, per tale motivo, esonera da spesometro gli acquisti degli enti in L. 398/91) ▪ non dovrebbe riguardare quelle afferenti l'attività istituzionale (salvo eventuali acquisti intraUE > €. 10.000 o assoggettati ad iva per opzione) <p>5) amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome: l'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riguarda l'invio dei dati delle fatture ricevute (in quanto pervenute obbligatoriamente in formato elettronico tramite il Sistema “SDI”) ▪ non riguarda eventuali fatture emesse (nei confronti di soggetti diversi da altre P.A.) che non siano state trasmesse tramite il Sistema SDI. <p>Dovrebbe, poi, applicarsi un concetto analogo a quello degli enti non commerciali (distinzione tra attività istituzionale della P.A. e attività commerciale). E' comunque possibile comunicare le fatture transitate per il SDI nello spesometro.</p>

SOGGETTI/OPERAZIONI PARTICOLARI CON OBBLIGO DI INVIO

- associazioni in regime forfettario L. 398/1991 (sole fatture emesse)	- operazioni di medici/strutture mediche già comunicate al sistema TS
- agricoltori esonerati in zone non “montane”	
- operazioni di importo inferiore ad €. 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto	

Associazione in regime L. 398/91: è obbligata all'invio dello spesometro trimestrale (per le sole fatture emesse), pur essendo esonerata dall'invio delle liquidazioni trimestrali (in quanto esonerata dalla dichiarazione Iva).

SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI

La scadenza per l'invio del primo spesometro 2017:

- ⇒ che riguarda le operazioni del **primo semestre 2017**
- ⇒ è stato **prorogato al 28/09/2017** (in tal senso il comunicato stampa del 1/09/2017 del MEF, che anticipa il contenuto di un DCPM di prossima emanazione).

ADEMPIMENTO	1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017)		A REGIME	
	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione
Spesometro 2017	1° semestre	28 settembre 2017	1° semestre	31 maggio
			2° semestre	16 settembre
	2° semestre	28 febbraio 2018	3° semestre	30 novembre
			4° semestre	fine febbraio

Invio dei dati delle fatture emesse/ricevute - regime opzionale

La comunicazione è del tutto simile all'invio opzionale dei dati delle fatture emesse/ricevute (D.lgs 127/2015); il Provvedimento che ha introdotto le modalità di invio è infatti il medesimo (peraltro la CM 1/2017 ha ritenuto che i chiarimenti forniti per tale adempimento valgono anche per lo spesometro).

N.B.: è possibile che il DCPM proroghe anche il termine per per tale regime opzionale.

DATI DA INVIARE

Le modalità di trasmissione dei dati si discostano totalmente dal "vecchio spesometro", mentre risultano analoghe agli Elenchi clienti e fornitori previsti in passato.

- ⇒ La comunicazione riguarda, infatti, **tutte le fatture:**
- ⇒ **emesse:**
 - **anche** se annotate **nel registro dei corrispettivi** (o non registrate)
 - di **qualsiasi importo** (anche se di importo pari a zero)
 - **anche** se emesse **in via facoltativa** (in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale)
- ⇒ **ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali)

⇒ nonché le relative **note di variazione** emesse/ricevute nel corso del semestre considerato.

N.B.: la comunicazione **non riguarda** qualsiasi altra tipologia di documento: **ricevute fiscali, o scontrini, schede carburanti, ecc.**

ATTENZIONE: vanno trasmessi i dati:

- delle fatture di vendita annotate sul **registro dei corrispettivi** dai dettaglianti
- delle **single fatture** (acquisto e/o vendita) **annotate in via cumulativa** in quanto di importo inferiore ad €. 300

Lo spesometro ha, pertanto, vanificato l'agevolazione di cui si fruiva fino al 2016, riferita al fatto di poter evitare l'annotazione dei dati di tutte le fatture: infatti, anche se è possibile continuare ad effettuare le registrazioni come in passato, tutti i dati delle fatture devono

Esempio: una Snc di ristorazione nel primo trimestre 2017 rileva:

- scontrini emessi per €. 30.000: non andranno comunicati
- 20 fatture di €. 50 ciascuna emesse alle imprese in convenzione: da comunicare **singolarmente**
- 10 fatture di acquisto inferiori singolarmente a €. 300, per la quale stato notato il documento riepilogativo: anch'esse andranno comunicate singolarmente.

INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA INVIARE

Il primo invio riguarda i dati riferiti al 1° semestre 2017, avendo riguardo:

- ⇒ **per le fatture emesse (e le note di debito):** alla **data di emissione** (la data della fattura non può essere successiva al 30/06/2017)
- ⇒ **per le fatture d'acquisto (e le note di debito o bollette doganali):** alla **data di registrazione** (che non può essere successiva al 30/06/2017).

Autotrasportatori - deroga: tali contribuenti fanno riferimento alla data di registrazione anche per le fatture emesse (potendo differire di un trimestre l'annotazione di tali fatture relative all'autotrasporto).

Essi invieranno dunque le fatture dell'ultimo trimestre 2016 (annotate nel primo trimestre 2017), sapendo che la segnalazione prodotta dal sistema informativo dell'Agenzia dovrà essere trascurata (RM 87/2017).

L'Agenzia Entrate **non ha approvato un "modello"**, ma ha determinato il **"tracciato telematico"** (in formato **"xlm"**) da adottare per l'invio dei dati (tali dati risulteranno nel seguito comunque esposti sotto forma di modello, per maggiore chiarezza espositiva).

Il formato xlm dello spesometro, inoltre, contiene numerosi riferimenti a quello della fattura elettronica.

DATI DA TRASMETTERE

I contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:

- i dati identificativi delle parti: **cedente/prestatore** e **cessionario/committente**
- la **data** del **documento**
- la **data** di **registrazione** delle **operazioni passive**: fatture ricevute e relative note di variazione)
- il **numero** del documento
- la **base imponibile**
- l'**aliquota** Iva applicata e l'**imposta** oppure, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva nel documento
- la tipologia dell'operazione (es: esente Iva art. 10, esclusa Iva 7-ter, ecc.).

REVERSE CHARGE: l'acquirente/committente, **in tutti i casi di reverse charge** (subappalti in edilizia, acquisti intraUE, ecc., ivi incluso il caso di autofattura per regolarizzazione di omesso/errato ricevimento di fattura) **indica l'operazione solo tra gli acquisti** (non anche tra le vendite).

NATURA OPERAZIONE – FATTISPECIE E CASI PARTICOLARI

Avvalendosi dei chiarimenti della RM 87/2017, si ritiene dover adottare le seguenti codifiche:		
FATTURE EMESSE	FATTISPECIE	Codice
Escluse	Operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72	N1
Non soggetta	Cessioni di denaro, crediti, ecc. ex art. 2 Dpr 633/72	N2
	Cessioni non territoriali in Italia di beni (es: cessione di immobile all'estero ex art. 7-quater) o servizi (es: servizi generici a soggetti passivi ex art. 7-ter; SAL addebitato per immobile all'estero ex art. 7-quater; ecc.). Operazioni fuori campo Iva.	
	Cessioni in regime monofasico ex art. 74 Dpr 633/72 (es: cessione di schede telefoniche; sigarette; ecc.)	
Non imponibile	Esportazioni (dirette, tramite importatore estero o in triangolazione)	N3
	Cessioni ad esportatori abituali	
	Cessioni intraUE (anche triangolari)	
	Cessione con introduzione in deposito Iva ; cessione di beni depositati e simili (potrebbero andare col cod. N2)	
Esenti	Esente Iva art. 10 Dpr 633/72	N4
Reg. del margine/ag. viaggi	Cessione con Iva inclusa ma non esposta, ex art. 36 DL 41/95 o 74-ter	N5
Cessioni in reverse charge (interno)	Installazione di impianti/completamento di edifici/pulizie di edifici, ecc.; cessione di rottami	N6
Regimi speciali	Modalità speciali di determinazione assorbimento dell'Iva (vendite a distanza verso "privati" in altri Stati Ue non soggette ad Iva in Italia, Prestazioni in regime di MOSS)	N7

FATTURE RICEVUTE	FATTISPECIE	Codice
Non soggetta	Acquisti da contribuenti minimi/forfettari (RM 87/2017)	N2
	Acquisti non territoriali in Italia (es: di immobili all'estero ex art. 7-quater; di servizi alberghieri/di ristorazione all'estero; ecc.)	
	Fatture di acquisto regime monofasico ex art. 74 Dpr 633/72 (RM 87/2017)	
Non imponibile	Servizi all'esportazione degli spedizionieri	N3
	Acquisti di esportatori abituali	
	Triangolazioni UE da parte del promotore italiano (RM 87/2017)	
	Acquisto di beni introdotti in deposito Iva; cessione di beni ivi depositati (potrebbero andare col cod. N2)	
Esenti	Esente Iva art. 10 Dpr 633/72	N4
Reg. del margine/ag. viaggi	Acquisto in regime speciale (es: concessionarie che acquista auto usata)	N5
Acquisti in reverse charge (interno o esterno)	Acq. intraUE; Servizi da soggetti UE/extraUE; subappalti in edilizia ; installazione impianti; estrazione da deposito Iva; ecc.	N6

TIPOLOGIA OPERAZIONE – FATTISPECIE

DTE – (DATI FATTURE EMESSE)

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:	
TD01	Fattura
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata

DTR (DATI FATTURE RICEVUTE)

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:	
TD01	Fattura
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario di beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario di servizi

ISTRUZIONI IN CASI PARTICOLARI

⇒ **Dati relativi ai campi Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale:** queste informazioni vanno indicate solo se sono riportati in fattura. Qualora presenti, sono da compilare obbligatoriamente per:

- stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, oppure
- rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice

⇒ **Compilazione Dati operazioni extracomunitarie:**

- le *cessioni di beni a soggetti extra-UE*: essendo esportazioni, sono operazioni non imponibile IVA, per cui vanno indicate nel campo Natura con il codice N3
- le *prestazione di servizi a soggetti extracomunitari*: non essendo soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, vanno indicate nel campo Natura con il **codice N2**

⇒ **Bollette doganali** (RM 87/2017): posto che i campi "*Identificativo Paese*" e "*Identificativo Codice*" del cedente / prestatore sono obbligatori e che i sistemi contabili normalmente indicano la dogana di riferimento (in luogo dei dati del cliente) e che laddove il campo "*Identificativo Paese*" indichi un paese extraUE, il campo "*Identificativo Codice*" non è controllato dal sistema informativo, **in relazione al periodo d'imposta 2017" è consentito** compilare:

- il campo "*IdPaese*" con "**OO**"
- il campo "*IdCodice*" con una **sequenza di undici "9"**.

Dal periodo 2018 il registro acquisti dovrà riportare anche il dato del cliente (oltre a quello della Dogana).

⇒ **Campi detraibile e deducibile:** i campi detraibile e deducibile:

- sono alternativi e, comunque, sempre **facoltativi**
- si riferiscono rispettivamente all'eventuale deducibilità dall'imponibile Irpef/detraibilità dall'Irpef da parte del cessionario/committente persona fisica "privata" (non titolare di partita Iva). Esempio: impresa emette fattura verso un privato per dei lavori di ristrutturazione edilizi detraibili per il 50% sul costo riportato in fattura; se dispone dell'informazione, può indicarla nell'apposito campo detrazione della comunicazione.

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLO SPESOMETRO

La trasmissione dello spesometro va effettuata in via telematica con l'invio di un file in formato xml.

Nota: attualmente l'Agenzia Entrate non ha ancora disponibile il software di compilazione e "controllo esterno" (pertanto anche le softwarehouse non sono in grado di fornire il proprio applicativo definitivo), essendo possibile effettuare l'invio solo utilizzando il software "Fatture e Corrispettivi" predisposto per l'invio opzionale delle fatture e dei corrispettivi ex Dlgs 127/2015 (piuttosto laborioso).

Studio Dott. Begni & Associati